

PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
FEDERAZIONE ITALIANA PARCHI E RISERVE NATURALI
E
PARCHI NAZIONALI DEL SUDAFRICA

La FEDERAZIONE ITALIANA PARCHI E RISERVE NATURALI, (d'ora innanzi "FIP"), e i PARCHI NAZIONALI DEL SUDAFRICA, (d'ora innanzi "SANParks");

VISTO l'interesse comune tra FIP e SANParks, (di seguito denominati "Parti"), nella conservazione, protezione e gestione dei parchi nazionali e di altre risorse naturali e culturali protette ai fini conservativi, ricreativi e didattici;

VISTA la volontà di rafforzare e promuovere l'attuale relazione esistente tra le Parti nello scambio di informazioni e attività didattica informale per la gestione e direzione di parchi e aree protette;

VISTI gli obiettivi e interessi comuni delle Parti come dichiarato dalla Convenzione per la Protezione del Patrimonio Mondiale Culturale e Naturale del 16 novembre 1972;

Convengono quanto segue:

ARTICOLO 1

Questo Protocollo d'Intesa ha come obiettivo la creazione di una struttura per la cooperazione e gli scambi tra le Parti riguardanti la conservazione del sistema dei parchi nazionali e la protezione delle risorse naturali e culturali, sotto la giurisdizione di FIP e SANParks.

ARTICOLO 2

La cooperazione prevista da questo Protocollo d'Intesa si baserà sui principi di uguaglianza, reciprocità e beneficio reciproco.

ARTICOLO 3

1. Ciascun Partecipante nominerà un Coordinatore che avrà il compito di raccogliere informazioni, coordinare lo sviluppo e l'attuazione di progetti e attività collettive ai fini del raggiungimento degli obiettivi citati in questo Protocollo e che sarà responsabile di tutte le comunicazioni relative alla messa in atto dello stesso. I Partecipanti convengono che il Coordinatore per la FIP è il suo Direttore, Dott. Giuseppe Rossi e il Coordinatore per SANParks è il suo Direttore Generale, Dott. Madoda David Mabunda.

2. A sostegno delle attività di cooperazione, entrambe le Parti potranno presentare proposte che contengano una descrizione, gli obiettivi, un calendario di eventi, la data di conclusione, attrezzatura e personale necessari, e i costi stimati per ogni Parte. Se necessario, si potranno concordare incontri tra le Parti, per consultarsi su questioni relative all'attuazione del presente Protocollo d'Intesa.

ARTICOLO 4

1. Le forme di cooperazione previste da questo Protocollo possono consistere in scambi di informazioni relative alla gestione e all'uso delle risorse naturali; scambi di personale dei parchi e delle aree protette in settori di interesse reciproco, tra cui soggiorni studio, corsi di formazione, conferenze e simposi, e non solo; altre forme di cooperazione, a seconda di quanto deciso di comune accordo.

2. Le specifiche aree di interesse per le attività di cooperazione potrebbero includere, tra le altre:

A. Collaborazione tra il personale specializzato dei parchi nazionali e delle aree protette sotto la giurisdizione della FIP e di SANParks nei loro rispettivi Paesi per quanto riguarda pianificazione, sviluppo, gestione e direzione di parchi e aree protette, ricerca e gestione delle risorse naturali, pianificazione e creazione di programmi e strutture per i visitatori.

B. Scambio di informazioni relative agli obiettivi di questo Protocollo d'Intesa e ad altre aree inerenti che vengano individuate e accettate reciprocamente dai Partecipanti: tra le altre, potrebbero includere le strategie per la conservazione o protezione ambientale, la gestione delle visite, quella degli incendi, l'uso dei parchi nazionali ai fini ricreativi, l'analisi comparativa e le pratiche ottimali, le specie estranee, il finanziamento delle attività gestionali dei parchi, e l'integrazione dei sistemi di monitoraggio della natura per lo studio della biodiversità nei parchi nazionali.

ARTICOLO 5

La cooperazione prevista dal presente Protocollo d'Intesa è soggetta alla disponibilità di fondi e personale da parte di ciascun Partecipante e deve essere svolta secondo le leggi e le normative di ogni Paese. La natura e la misura dei finanziamenti ad ogni attività verranno concordati dalle Parti prima dell'inizio dell'attività stessa.

ARTICOLO 6

Niente in questo Protocollo d'Intesa può essere interpretato ai fini di pregiudicare i diritti e i doveri del Governo italiano e del Governo sudafricano, e tantomeno delle agenzie governamentali vincolate da accordi internazionali a cui i Governi o le loro agenzie hanno aderito.

ARTICOLO 7

Questo Protocollo d'Intesa entrerà in vigore dopo essere stato sottoscritto e avrà una validità di cinque anni. Potrà essere ampliato o modificato mediante accordo scritto tra le Parti, attraverso uno scambio di lettere.

Entrambe le Parti potranno porre fine a questo Protocollo d'Intesa in ogni momento, previa notificazione scritta da far pervenire novanta giorni prima della cessazione. La cessazione del Protocollo non pregiudicherà la validità o la durata dei progetti elaborati grazie al presente Protocollo e aventi inizio prima di detta cessazione.

Ciascuna Parte farà fronte alle proprie spese relative a questo accordo di cooperazione.

Stipulato a Roma, il 30 Marzo 2006.

**FEDERAZIONE ITALIANA PARCHI
E RISERVE NATURALI:**

PARCHI NAZIONALI SUDAFRICANI:

Dott. MATTEO FUSILLI
Presidente

Dott. MADODA DAVID MABUNDA
Direttore Generale

APPENDICE

La FEDERAZIONE ITALIANA PARCHI E RISERVE NATURALI e i PARCHI NAZIONALI SUDAFRICANI convengono sulle procedure amministrative per l'attuazione dell'Intesa, in base a quanto stabilito in questa Appendice.

Articolo 1 – I Coordinatori potrebbero incontrarsi periodicamente, in base alle necessità, per discutere i progetti esistenti e le possibili aree di cooperazione futura. I Coordinatori si propongono di decidere di comune accordo se approvare proposte di progetti e/o continuare progetti esistenti. La natura e misura dei finanziamenti concessi a ciascun progetto dovrebbero essere concordate dai Coordinatori prima dell'inizio del progetto stesso. Qualsiasi cambiamento di intenti in progetti collettivi esistenti deve essere approvato da entrambi i Coordinatori.

Articolo 2 – La documentazione in appoggio ai progetti proposti potrebbe essere richiesta da entrambi i Coordinatori come aiuto nella valutazione delle proposte. Su richiesta, potrebbero essere presentati i seguenti tipi di informazione:

- A. Descrizione del progetto
- B. Obiettivi
- C. Metodologia da usare nello sviluppo collettivo
- D. Calendario degli eventi e data di conclusione
- E. Attrezzatura e personale necessari
- F. Bilancio dettagliato e metodi di finanziamento

Articolo 3 – Possono essere esaminati progetti nuovi e/o esistenti che secondo i Coordinatori richiedono attenzione speciale o devono essere considerati urgentemente: in questi casi i Coordinatori possono agire in modo appropriato in ogni momento, sempre di comune accordo.

Articolo 4 – Ogni Coordinatore può decidere di designare un leader per ogni progetto approvato sotto la sua giurisdizione. I leader si occuperebbero di supervisionare lo sviluppo del progetto e di riportare al Coordinatore, su richiesta, i progressi del progetto. Il leader sarebbe anche responsabile dell'elaborazione di una relazione finale per il Coordinatore, che comprenda una lista/descrizione dei risultati, benefici accumulati e contabilità relativa ai finanziamenti utilizzati.

Articolo 5 – Le aree iniziali di potenziale cooperazione includono:

- A. Individuazione di possibile cooperazione tra gli altri parchi nazionali.
- B. Cooperazione su questioni relative alla Convenzione sul Patrimonio Mondiale.
- C. Scambio di guardaparchi tra le due agenzie.
- D. Condivisione di informazioni sull'analisi comparativa e pratiche ottimali.
- E. Scambio di informazioni sul controllo di specie estranee di flora e fauna in diffusione.